

15)

COMUNE DI CITTANOVA



Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

L'anno millenovecentonovanta quattro addi trenta del mese di Giugno alle ore 17,30 convocato per determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti in data 24/6/1994 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) pubblica sotto la presidenza del Sindaco Sig. dr. Francesco MORANO in sessione (2) ordinaria di (3) prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	d'ord. Num.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	GUERRISI FRANCESCO	SI	16	CAVALIERE GUSTAVO	SI
2	SERGI ANTONIO	NO	17	GIOVINAZZO DOMENICO	SI
3	CERASOLO BRUZZI' ERNESTO	SI	18	BOVALINO FRANCESCO	SI
4	IORFIDA LEONARDO	NO	19	ABENAVOLI SILVIA	NO
5	CAVALIERE GIOVANNI	SI	20	CURULLA FRANCESCO	SI
6	ALBANESE VINCENZO	SI	21	PUGLIESE ANTONINO	SI
7	SICILIANO ANTONIO	SI	22	COSENTINO FRANCESCA	NO
8	LIGATO PASQUALE	NO	23	ALFI' ANNUNZIATA	SI
9	GERACE GIUSEPPE	SI	24	ROCCARMAURO CIARDULLO	SI
10	ADORNATO FRANCESCO	NO	25	IAPICHINO SALVATORE	SI
11	VALENSISE GIOVAMBATTISTA	SI	26	CATANIA BIAGIO	NO
12	MORANO FRANCESCO	SI	27	ALBANESE GIROLAMO	SI
13	GANGEMI SILVIO	SI	28	MEGNA VINCENZO	SI
14	D'AMICO GIUSEPPE	SI	29	SCOLARO DOMENICO	NO
15	SICARI MARIA	SI	30	MURATORI ANTONIO	SI

PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 8

Partecipa il Segretario Generale dr. Angelo CIAPPINA

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 22 su N. 30 Consiglieri assegnati al Comune e su numero 30 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

(1) pubblica o segreta - (2) ordinaria o straordinaria - (3) prima o seconda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO:
- che in conformità a quanto dispone l'art.40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - che con il predetto regolamento i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel capo II del D.Lgs. n. 507 e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;
 - che per la prima applicazione della nuova disciplina legislativa della tassa i Comuni devono deliberare il regolamento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le cui disposizioni hanno effetto, secondo quanto stabilisce l'art.81, a decorrere dal 1° gennaio 1994;
 - che il terzo comma dell'art.42 stabilisce che la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art.38 del decreto sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia;
 - che pertanto il regolamento determina in quante categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e con successiva deliberazione consiliare in data odierna viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal terzo comma dell'art.42, ad approvare l'elenco di classificazione delle strade;
 - che il secondo comma dell'art.56 del D.Lgs. n. 507/93 stabilisce che i Comuni devono deliberare, unitamente al regolamento, le tariffe, che vengono pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio comunale in data odierna, realizzando così l'unitarietà del contesto degli atti con i quali sempre in data odierna viene data coordinata attuazione alla nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - RILEVATO che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato con il D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;
 - CONSIDERATO che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune che ha n. 10.631 abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe IV di cui all'art.43 del D.Lgs. n. 507/93;
 - VISTO l'art.32, secondo comma, lettera a) e g) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - VISTO l'art.35, secondo comma della predetta legge n. 142/90, nel testo sostituito dall'art.17 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Prot. N. _____

OGGETTO

A/p p n

ha pres

n. 24

[Handwritten signature]

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. 6654/FDIAU

Li 27 LUG. 1994

OGGETTO: Delibere CC PP/09h

Approvazione regolamento C-le



Il Sig. Sindaco

del Comune di

Pittanovà


25 LUG. 1994

Si comunica che questa Sezione nella seduta del

ha preso in esame l'atto di codesto Ente specificato in oggetto, sul quale, con decisione

n. 1418 r. v., si è pronunciata nei seguenti termini:

NON RILEVA VIZI



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- VISTO lo statuto comunale;
- VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, mediante sottoscrizione in calce alla presente;
- CON n.16 voti a favore e n. 6 astenuti (Valensise, Giovinazzo, Cavaliere, Iapichino, Bovalino, Curulla);

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto di n. 52 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
- 2) DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti da adottarsi in questa seduta all'adozione della delibera relativa all'elenco di classificazione degli spazi (art.42, comma 3) ed alle tariffe (art.40, comma 1 e 3; art.56, comma 2), assumendo, in un contesto unitario e coordinato, tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa.

REGOLAMENTO T. O. S. A. P.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne l'oggetto della tassa, le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonchè le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1
Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt. da 38 a 57 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, modificato con D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

Art. 2
Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e anche alle servitù di passaggio costruite dal Comune.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Cittanova (poichè la popolazione è superiore a diecimila abitanti) sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

Art. 3

Istruttoria per la domanda

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadini in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impegno di apposite ed idonee attrezzature-tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

Art. 4

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 5

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonchè la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e delle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 6

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 7

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 8

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (trattandosi di Comune con oltre 10.000 abitanti).

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 9

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 10

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 11

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 12

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 14

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.

Art. 15

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al venti per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 16

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 4^a classe.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 597.

Art. 17

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93; il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 18

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

2. L'omesso o ritardato adempimento di tale formalità comporta l'automatica applicazione delle tariffe adottate dal Comune per l'anno precedente, semprechè queste rientrino nei limiti previsti dalla legge, ovvero da quelle minime fissate dalla legge per la classe di appartenenza del Comune.

3. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria.

5. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque inferiore al 30% di quella deliberata oer la prima.

Art. 19
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Sono esclusi, di conseguenza, dall'imposizione gli inquilini utilizzatori di passi carrabili di pertinenza di fabbricati, che per tali occupazioni non sono destinatari del relativo atto di concessione.

3. Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune in quanto supera i 10.000 abitanti.

Art. 20

Durata dell'occupazione: Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; quindi l'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non è collegata necessariamente alla costruzione di un'opera visibile, ma consiste nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, se ne disponga.
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 21

Criteri di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.17 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Ai sensi dell'art.44, comma 1, per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 22

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno dieci centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 23

Passi carrabili - Definizione e tassazione

1. Ai sensi dell'art.44, comma 4 del D.L.vo 507/93 sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, da scivoli costruiti sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e misurabile e deve avere come sua caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detto manufatto deve insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si darà accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto, espressa in metri quadrati. Alla superficie come sopra determinata, si applica la tariffa stabilita per le occupazioni permanenti ridotte al 50 per cento.

4. Sono tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse, sono parimenti tassabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, limitando la tassazione al solo smusso.

Art. 24

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente tale limite va calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 25

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 26

Passi carrabili - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa :

- 1) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

Art. 27

Passi carrabili - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.44, comma 7, del D.L.vo 507/93, la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Rientrano in questa fattispecie i portoni e i cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica e gli accessi arretrati su area privata e raccordati alla via pubblica con semplici innesti di materiale bituminoso.

2. La tassa non è dovuta per i passi carrabili di accesso alle caserme.

3. Non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto definito per i passi carrabili.

4. Non danno luogo ad applicazione della tassa le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata.

Art. 28

Passi carrabili - Riduzioni

- 1) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune con superficie superiore a 9 mq. la eventuale eccedenza rispetto al limite dei 9 mq. è calcolata in ragione del 10% della intera tariffa ordinaria.
- 2) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è stabilita al 10% dell'intera tariffa ordinaria.
- 3) La tassa viene determinata con tariffa ordinaria calcolata al 10% nel caso in cui i proprietari dei passi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, detti anche a "raso", chiedono espressamente il divieto di sosta per tali accessi.

Il Comune valuta tali richieste, tenuto conto delle esigenze di viabilità e, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

- 4) L'intera tariffa ordinaria è calcolata al 30% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti .
- 5) L'intera tariffa ordinaria è calcolata al 30% per i passi carrabili adibiti al carico e scarico di materiali e prodotti finiti delle aziende artigiane.

Art.29

Passi Carrabili - Abolizione della tassa

1. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune, previa messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente ed a seguito di accertamento dell'Ente.

Art. 30

Passi carrabili - Per l'accesso ai fondi rustici

1. I passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso ai fondi rustici sono soggetti alla tassa con le modalità previste per i passi carrabili in genere.

Art. 31

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

3. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

4. Qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto, se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente.

5. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti sono occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupati.

Art. 32

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, prevista con apposito atto deliberativo, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione ordinaria permanente.

Art. 33

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa, prevista con apposito atto deliberativo.

Art. 34

Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, stabilite con apposito atto deliberativo.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa ordinaria intera; dal 15° giorno il 30 per cento di riduzione;

4. Ai sensi dell'art.47, comma 4, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo le tariffe e i tempi di durata stabilite con apposito atto deliberativo;

Art.35

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo
con reti di erogazione di servizi pubblici.

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, comprese le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche ecc., la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio

Il computo della superficie tassabile deve essere effettuato con riferimento solo alle strade e non anche alle aree facenti parte del territorio comunale o provinciale.

La tassazione forfettaria deve riferirsi alla strada effettivamente occupata prescindendo dal numero dei cavi o delle condutture e deve essere determinata in relazione alla superficie interessata dall'occupazione medesima e rapportata al Km lineare o frazione (vedi esempio A Note).

Se sulla strada insistono più occupazioni di entità inferiore al Km. lineare queste non vanno sommate tra loro fino al raggiungimento dell'unità di misura, ma la determinazione forfettaria della tassa va operata con riferimento a ciascuno di esse. (vedi esempio B Note).

Sono comprese nella tassazione forfettaria in capo ai titolari delle condutture e degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi, gli allacci o innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, dai predetti titolari.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2- bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di f. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

La tassazione si riferisce a quei manufatti di proprietà del privato, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari eretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati gli impianti o le condutture o insistenti su strade diverse.

NOTE:

Esempio (A)

Lunghezza della strada Km. 5
Occupazione della strada ml. 1300 =
Tassazione da riferirsi 2 Km. lineari

Esempio (B)

Lunghezza della strada Km. lineari 5
Occupazione ml. 300 per ogni Km.
Tassazione da riferirsi Km. lineari 5 anzichè 2.

Art.36

Occupazione con griglie, intercapedini e gradini sui marciapiedi

Per le occupazioni con griglie, intercapedini e gradini sui marciapiedi è dovuta la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti stabilita con apposito atto deliberativo.

Art. 37

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento se in prima categoria, del 10 per cento se in seconda categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria

Art .38

Riduzioni in rapporto alla superficie

1. Ai sensi dell'art.42, comma 5, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq; del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 39

Riduzione della tassa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il sottosuolo la tariffa è ridotta di 1/3 .

2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
Per le altre fattispecie si richiamano le norme sui passi carrabili, previste nel presente regolamento.

Art. 40

Riduzione tassa per le occupazioni temporanee.

1. Ai sensi dell'art.45:

- comma 2 c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a 1/3;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento e ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con la superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%

Art. 41

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, partiti politici, organizzazioni sindacali ed in genere tutte le associazioni o comitati che svolgono attività senza fine di lucro;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 42

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade

statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 43

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993:

a) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa dovuta.

b) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

c) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

d) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 44

Denuncia della tassa

1. L'obbligo della denuncia non sussiste per i soggetti già iscritti a ruolo, sussiste, invece, per le nuove occupazioni o incrementative di quelle già esistenti.

2. Per quanto concerne le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta entro trenta giorni dal rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno della concessione medesima.

Il contribuente deve indicare nella denuncia gli estremi dell'atto di concessione allegando l'attestato del versamento effettuato i cui estremi vanno riportati nella denuncia medesima.

La denuncia può essere presentata agli Uffici Comunali o spedita in plico raccomandato.

Art. 45

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ogni anno se non vi sono variazioni nella consistenza delle occupazioni; in caso contrario, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia

ed il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si siano prodotte.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5. Per le occupazioni temporanee non connesse ad un previo atto di autorizzazione (esempio, soste temporanee di autoveicoli in aree di parcheggio) il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del modulo, mediante versamento diretto all'incaricato dell'Ente impositore o al concessionario che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

Art.46

Accertamenti

Le denunce presentate vengono controllate dal Comune per individuare eventuali errori materiali o di calcolo che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo.

L'eventuale rilevazione di una situazione del genere non comporta da parte dell'Ente l'emissione di un avviso di liquidazione contenente l'esatta determinazione dell'importo dovuto, ma l'obbligo di una comunicazione al contribuente dell'inesatto adempimento, da effettuarsi nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.

Il riconoscimento da parte del contribuente dell'errore materiale o di calcolo, non dà luogo ad applicazione di soprattasse od interessi ma semplicemente all'adempimento corretto dell'obbligo tributario consistente nell'integrazione della tassa già corrisposta, ove il tributo versato risulti inferiore a quello dovuto o nel rimborso della parte di essa versata in eccedenza, qualora dal computo emerga una situazione più favorevole al contribuente medesimo.

L'obbligo del versamento integrativo o dell'eventuale rimborso da parte dell'Ente impositore deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il mancato riconoscimento dell'errore materiale o di calcolo da parte del contribuente, nell'ipotesi di richiesta integrativa del tributo, non determina, comunque, una situazione di conflittualità con l'Ente che ha provveduto alla comunicazione, non essendo la comunicazione medesima atto nel quale si concretizza la maggiore pretesa impositiva. Inoltre l'eventuale adesione del contribuente a quanto comunicato dall'Ente impositore non comporta l'automatica definizione del rapporto, in quanto l'Ente può ricorrere all'accertamento emettendo apposito avviso motivato, sia nel caso debba procedere alla rettifica degli elementi dichiarati che nel caso di accertamento d'ufficio.

L'accertamento in rettifica può riguardare le seguenti ipotesi:

- a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b) inesattezza nelle indicazioni fornite nella denuncia che abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonchè il termine di sessanta giorni per il pagamento.

L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta con plico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, come sopra evidenziato, separatamente per ciascun anno.

Art. 47

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In relazione all'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti vanno calcolati gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 48

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Ciò comporta che detta riscossione deve essere operata dai concessionari del servizio mediante ruolo in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 49

Funzionario responsabile

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli

avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 50

Documenti contabili

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto 26 aprile 1994 del Ministro delle Finanze, per la gestione contabile della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

- a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare in caso di rimborso che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente e alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonchè i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;
- b) un elenco dei contribuenti che richiedono l'occupazione sia permanente che temporanea nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento o della relativa bolletta;
- c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);
- d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;
- e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale, su ciascuno dei quali dev'essere riportato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da usare per le occupazioni temporanee di cui all'art.50, comma 5 del decreto legislativo n. 507/1993 non connesse ad alcun previo atto d'autorizzazione. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:
 - del nominativo del contribuente;
 - della causale del pagamento (durata e superficie dell'occupazione);
 - della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - della firma dell'incaricato della riscossione;
- f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e), preventivamente vidimato dal segretario comunale nel quale devono essere annotati i numeri d'identificazione della prima e ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

Ogni eventuale correzione d'apportare ai documenti indicati nei commi precedenti dev'essere effettuato in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso d'errore nella compilazione della bolletta questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nei casi di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

2. Ai sensi dell'art.7 del decreto 26 aprile 1994 del Ministro delle Finanze oltre ai documenti previsti dall'art.6, il comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinaria e cronologica dei seguenti atti:

- a) denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 50 del decreto legislativo n. 507/1993;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art.50, comma 4 del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) situazione dei versamenti effettuati al Comune, da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 507/1993.

3. Ai sensi dell'art.8 del decreto 26 aprile 1994 del Ministro delle Finanze, Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art.1 il concessionario deve compilare, in duplice copia, situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi e numero di blocco) e il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia dev'essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art.26, comma 3 del decreto legislativo n. 507/1993, al comune, la seconda copia dev'essere trattenuta presso ogni unità operativa per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Il Comune o il concessionario devono trasmettere alla direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo d'ogni anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

4. Ai sensi dell'art.9 del decreto 26 aprile 1994 del Ministro delle Finanze, la documentazione di cui agli articoli precedenti dev'essere conservata presso la singola gestione a disposizione dell'amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione.

Nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.

Art. 51

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni decorrenti dal momento dell'adozione del regolamento e delle relative tariffe (Circolare Ministero finanze n° 1 del 15/1/94).

Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione di nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di f. 50.000;

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzati con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs.507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

2. Nella fase di prima applicazione finchè non verrà pubblicato un bollettino di c/c postale ufficiale verrà utilizzato un normale bollettino di c/c/p.

3. Ai sensi dell'art.56, comma 11, D.Lgs 507 del 1° novembre 1993, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate non prima di due anni dalla entrata in vigore del citato decreto, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto, per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

Art. 52

Entrata in vigore - effetti

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO-PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

In F. GUERRISI

dr. F. MORANO

dr. A. CIAPPINA

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 65 - 6° comma della legge 8-6-1990, n. 142.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa ELENA INFANTINO

Pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142

<p>SERVIZIO :</p> <p>Si esprime parere favorevole interno in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Li 30 GIU. 1994</p> <p>Il Responsabile Rag. R. GUERRISI</p> <hr/> <p>Visto il parere interno</p> <p>Si esprime parere favorevole avente rilevanza esterna in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Li 30 GIU. 1994</p> <p>Il Funzionario Resp. d.ssa E. INFANTINO</p>	<p>SERVIZIO :</p> <p>Si esprime parere favorevole interno in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Li</p> <p>Il Responsabile</p> <hr/> <p>Visto il parere interno</p> <p>Si esprime parere favorevole avente rilevanza esterna in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Li</p> <p>Il Funzionario Resp.</p>	<p>Si esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità.</p> <p>Li 30 GIU. 1994</p> <p>Il Segretario Generale dr. A. CIAPPINA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. N. 8073 13 LUG. 1994

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.



IL SEGRETARIO GENERALE

dr. A. CIAPPINA

Il sottoscritto Segretario, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno ^{mercato} oppure ^{festivo} dal al e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale in data Prot. N. (Elementi Integrativi ricevuti in data Prot. N.) e pubblicata all'Albo Pretorio dal al senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 - 6 - 1990, n. 142.

Li

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE di CONTROLLO
Sezione Decentrata della Provincia di

REGGIO CALABRIA

Prot. n. 6654/FAIAU Reg. n. 7418

LA SEZIONE

nella seduta del 25-07-84

non rileva vizi.

IL SEGRETARIO

F.to ILLEGIBILE

IL SEGRETARIO GENERALE